

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

Servizio Affari Giuridici e Legali

Ufficio Aggiornamento normativo, Consulenza e Vigilanza

Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363287-0862/363290 fax 0862/363300

Prot. n.

Rif. prot. n. 47610 del 15.12.2011

Ns. prot. n. 10783/ AM 67040 del 27.12.2011

L'Aquila,

Al Comune di SILVI
Servizio Urbanistica
Urbanistica - Edilizia Privata – Controllo
- Abusi
64028 Silvi (TE)

E, p.c. Al Direttore della
Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni ambientali, Energia
Dott. Arch. Antonio Sorgi
S e d e

Oggetto: Legge regionale n. 16 del 19.08.2009 – Piano casa.
Richiesta di chiarimenti.

Si riscontra la nota a margine, con la quale sono stati formulati due quesiti in ordine all'applicazione della legge regionale in epigrafe, della quale codesta Amministrazione Comunale comunica l'avvenuto recepimento giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n 11 del 03.02.2010.

Con il sopra richiamato provvedimento l'organo deliberativo Comunale ha stabilito di avvalersi delle disposizioni di cui alla L.R. n. 16/2009, con precise limitazioni e con efficacia circoscritta ad un periodo di 24 mesi dalla data di adozione del provvedimento medesimo, termine la cui scadenza avrà luogo il 3 febbraio p.v.

In relazione a quanto sopra, codesta Amministrazione chiede di conoscere se:

- 1) alla data di scadenza del termine sopra indicato sarà possibile acquisire istanze per il permesso di costruire o rilasciare il titolo abilitativo;
- 2) la denuncia di inizio attività debba essere depositata entro la stessa data, ovvero entro i trenta giorni precedenti, onde renderne esecutivi gli effetti entro il termine di scadenza della validità delle previsioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2010.

In riscontro alle questioni sottoposte, ed avuto riguardo all'ambito applicativo della normativa sul piano casa regionale, è appena il caso di ricordare che l'art. 12 della L.R. n. 16/09 impone ai Comuni, chiamati a decidere non solo il *quomodo* del recepimento della legge, ma anche l'*an*, ossia lo stesso recepimento degli interventi da questa previsti sul territorio di competenza, di adottare la relativa deliberazione consiliare entro un termine perentorio (inizialmente fissato al 120° giorno dall'entrata in vigore della legge, poi posticipato al 30 aprile 2010 a fronte della modifica operata dall'art. 4 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, e da ultimo, prorogato al 31 luglio 2010 dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 2010, n. 10).

Al termine sopra indicato fa espresso rinvio lo stesso legislatore regionale al comma 4 dell'art. 11, nel quale, tra le altre condizioni generali di ammissibilità degli interventi, è menzionata la circostanza secondo la quale *“Le istanze devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi della scadenza del termine perentorio indicato all'art. 12, comma 1 della presente legge”*.

Dalla lettera testuale delle due previsioni, interpretate in combinato disposto, appare di tutta evidenza come il momento determinante ai fini dell'ammissibilità delle proposte di intervento sia quello della presentazione della domanda che dà avvio al procedimento edilizio di competenza della singola Amministrazione Comunale.

Di conseguenza, successivamente alla data di scadenza dello stesso termine di 24 mesi, decorrente dalla data di adozione della delibera del Consiglio Comunale, all'amministrazione procedente deve intendersi preclusa l'acquisizione di nuove istanze, ma non già il rilascio del titolo abilitativo con riferimento alle domande già presentate nella vigenza dello stesso termine.

Stesso ordine di riflessioni, stante l'utilizzo del termine *“presentazione”* che indica chiaramente il momento introduttivo del procedimento su impulso del privato, appare invocabile per quanto concerne la data di deposito della D.I.A. all'ufficio comunale competente mediante l'autodichiarazione del committente dei lavori accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico (oltre i vari documenti da allegare), poiché la scadenza del termine di trenta giorni - durante il quale l'Amministrazione procedente svolge un'attività di mero controllo dei requisiti - non rappresenta il momento di produzione dei relativi effetti, bensì quello del consolidarsi dell'autorizzazione implicita ad eseguire i lavori nella stessa progettati ed indicati.

Quanto sopra anche in considerazione della necessità di assicurare il rispetto delle condizioni di ammissibilità fissate dal legislatore regionale, in ossequio ai principi generali che sovrintendono allo svolgimento dell'azione amministrativa.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Avv. Marianna Cerasoli)

Il Dirigente
(Avv. Stefania Valeri)